*Schema di*

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO CURRICULARE**

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196)

TRA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ d’ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentata dal\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E

L’ASL n. 2 Gallura, d’ora in poi denominata «soggetto ospitante», con sede legale in Bazzoni Sircana 2-2° - CAP 07026 Olbia, C.F. e P. IVA 02891650901, rappresentata nella persona del Direttore Generale Dott. Marcello Giuseppe Acciaro

PREMESSO CHE

• il Soggetto promotore è interessato a stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati per permettere lo svolgimento del tirocinio ai propri allievi;

• il Soggetto promotore rientra tra i soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, della legge 24 giugno 1997 n. 196 che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1859 e successive modifiche;

• il Soggetto ospitante si rende disponibile a stipulare una convenzione con il Soggetto promotore al fine di garantire lo svolgimento dei tirocini formativi e di orientamento a favore degli allievi del Soggetto promotore.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - Attivazione del tirocinio**

Ai sensi dell’art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, compatibilmente con la disponibilità di tutor aziendali, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi ed i tutor della struttura ospitante, a seguito di autorizzazione della Struttura preposta.

**Art. 2 - Natura del tirocinio**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l‘attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.

3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento contenente:

• Il nominativo del tirocinante;

• I nominativi del tutore indicato dal soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;

Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della Struttura ospitante;

• Le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;

• La durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;

• Gli estremi identificativi delle assicurazioni relative alla copertura per infortuni e responsabilità civile.

4. E’ consentita l’interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d’iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore universitario.

**Art. 3 - Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

• prendere visione, prima dell’inizio del tirocinio del Codice di Comportamento Aziendale nel sito web dell’ASL Gallura: https://www.aslgallura.it/– Albo Pretorio – Regolamenti;

• svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale, attenendosi alle indicazioni dei tutori e dei responsabili aziendali;

• rispettare i regolamenti disciplinari, l’ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro vigenti nell'Azienda;

• frequentare il corso *“formazione base”* sulla sicurezza, gestito dal soggetto ospitante, su cui grava l’obbligo ex art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08;

• frequentare con regolarità, secondo il calendario stabilito, concordando con il tutor aziendale eventuali assenze e modifiche di date e orari;

• mantenere, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 e s.m.i., Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016, Regolamento ASL Gallura per la protezione dei dati personali di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n. 474/2024) l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto riguarda dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

**Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore**

1. collaborare con il soggetto ospitante per la stesura del progetto formativo individuale;
2. assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'Azienda e rientranti nel progetto formativo. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette devono essere indicate nel progetto formativo;
3. designare un tutor in qualità di responsabile didattico - organizzativo che garantisca il rispetto degli obiettivi previsti dal progetto formativo individuale.

**Art. 5 - Obblighi del Soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante si impegna a

* designare il tutor aziendale in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio, che favorisca l’inserimento del tirocinante in Azienda, la conoscenza dell’organizzazione aziendale e delle fasi di lavoro;
* non utilizzare i tirocinanti in sostituzione del proprio personale che si trova in malattia, maternità o ferie o per colmare le vacanze in organico, né a utilizzarli per attività non coerenti con gli obiettivi formativi previsti dal progetto formativo; i tirocinanti infatti non possono esercitare direttamente mansioni o funzioni che rientrino nelle competenze tecnico-professionali del personale dipendente, se non di carattere ausiliario alle prestazioni rese dal personale dell’Azienda e sotto la supervisione del tutor aziendale;
* attivare la formazione in materia di sicurezza come specificato nell’art. 9 del presente regolamento;
* far svolgere i tirocini presso i Presidi e Servizi dell’Azienda, senza che da questo derivi alcun onere economico a carico dell’Azienda stessa, e alcun rapporto di dipendenza. L’Azienda si riserva il diritto di interrompere in qualsiasi momento il tirocinio per ragioni di merito o di opportunità, previa comunicazione all’interessato;
* rispettare e far rispettare il Progetto Formativo individuale concordato in tutti gli aspetti (obiettivi, contenuti, tempi e modalità);

**Art. 6 - Obblighi in materia di sicurezza del lavoro**

1. Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

**Art. 7 -Trattamento dei dati**

I tirocinanti sono autorizzati con il presente atto, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal decreto leg.tivo 101/2018 e ss.mm.ii., al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, per le attività strettamente inerenti allo svolgimento dell’attività di tirocinio.

Tutti i dati e le informazioni di cui i tirocinanti avranno conoscenza in ragione dell’attività formativa dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto di divulgarli in qualsiasi modo ed in qualsiasi forma non necessaria all'espletamento dell'attività di cui al progetto formativo.

**Art. 8 - Durata**

1. La presente convenzione, che non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati, avrà durata di anni \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Il rinnovo della convenzione potrà avvenire solo a seguito di espressa formale richiesta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

**Art. 9 - Foro competente**

1. Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile altrimenti, è competente il Foro di \_\_\_\_\_\_.

**Art. 9 - Spese di registrazione**

1. La presente convenziona, redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 è soggetta all'imposta di bollo e a registrazione in caso d'uso (art.24 della Tariffa - Parte II del D.P.R. 642/72, articolo. 5, punti 1, del D.P.R. 26/4/86 n. 131 e articolo 4 della Tariffa - Parte II - annessa al medesimo Decreto).

2. Le spese di bollatura e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

**Art. 10 - Norma finale**

1. La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura approvazione conferma delle clausole in essa contenute.
2. Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il Soggetto promotore: Il Soggetto ospitante: